



Saluzzo, lì 09 marzo 2022

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 14/22/FISC

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DEI SETTORI RICETTIVO, RISTORAZIONE E TESSILE

Il decreto Sostegni-ter di recente pubblicazione prevede ulteriori contributi a **sostegno** delle attività più colpite dall'emergenza Covid-19; di seguito una sintesi dei principali interventi:

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE/GESTIONE PISCINE

È previsto per il 2022 lo stanziamento di fondi per interventi a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività:

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito **nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019**. Per le **imprese costituite nel corso del 2020**, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento **all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi** dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2021.

CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE SETTORE TESSILE

Il credito d'imposta c.d. "bonus tessile e moda" già riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza COVID-19 nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è **esteso per il 2021** anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** nei predetti settori, come di seguito individuate:

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

Ai fini del riconoscimento del bonus è necessario aver registrato, nel periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2021** un **incremento** del valore delle **rimanenze finali di magazzino** rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti.

Il credito di imposta è pari al **30% del valore delle rimanenze** finali di magazzino **eccedente la media** del valore delle rimanenze finali dei 3 periodi d'imposta precedenti (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).

BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE

Per le **imprese del settore turistico** è previsto il riconoscimento del "bonus canoni locazione" di cui all'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus, ammontante al **60% del canone**, spetta in presenza di una **riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.

La predetta novità è **subordinata all'autorizzazione UE**.